Notaio
Matteo Mazzotta

Cosenza, Via Alimena n. 56
T 0984.25435
Paola, Via Giacontesi n. 1
T 0982.585187
mmazzotta@notariato.it

Registrato a Cosenza

il 07/12/2022

al n. 22188 serie 1T

COPIA ATTO
Repertorio nr.10.477
Raccolta nr.8.240

Verbale di assemblea

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno due del mese di dicembre alle ore 12,00.

-2 dicembre 2022-

In Cosenza, nel mio studio alla Via Alimena n. 56.
Avanti a me Dott. Matteo Mazzotta, notaio in Cosenza, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cosenza, Castrovillari, Rossano e Paola, è comparso:
-FERRARO ERNESTO, [redacted], c.f. dichiarato [redacted], domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui in appresso.
Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, intervenendo quale amministratore unico e legale rappresentante della società a responsabilità limitata **unipersonale**
"FERROVIE DELLA CALABRIA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA"
con sede in Catanzaro alla Via Milano n. 28, capitale sociale euro 4.864.520,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Catanzaro al numero di iscrizione, codice fiscale e partita Iva 02355890795, numero R.E.A. CZ - 162464,
mi dichiara che in questo luogo, giorno ed ora è stata convocata l'assemblea dei soci di detta società, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

-modifiche statutarie;
-varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi di legge e di Statuto, il sopra costituito signor **FERRARO ERNESTO** il quale mi dichiara che l'assemblea è stata regolarmente convocata e risulta validamente costituita essendo presenti:
*i soci rappresentanti l'intero capitale sociale, in persona di:
-la "REGIONE CALABRIA", con sede in Catanzaro alla Via Crispi n. 33, codice fiscale 02205340793, titolare di una quota di euro 4.864.520,00 (quattromilioniottocentosessantaquattromilacinquecentoventi virgola zero zero), in persona di [redacted], [redacted], collegato in videoconferenza per come previsto dallo statuto, giusta delega rilasciata dal Presidente della Giunta Regionale in data 25 novembre 2022;
*l'organo amministrativo nella sua stessa persona;
*il revisore unico in persona di **SORACE SABRINA,** [redacted]

[redacted], c.f. [redacted].
Il presidente, verificata la regolarità della convocazione, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara l'assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sui punti all'ordine del giorno.
Passando al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra all'assemblea l'opportunità di modificare lo statuto sociale prevedendo alcune modifiche e precisamente:
-propone di inserire all'art. 4 la previsione secondo cui, ai sensi dell'art. 16 commi 3 e 3 bis del d.lgs. 175/2016, oltre l'ottanta per cento delle attività dell'organismo in house debba essere effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dal controllante; nonché la previsione per cui l'Azienda opera all'interno del territorio della Regione Calabria e non partecipa a procedure di gara fuori dal medesimo territorio;
-di modificare l'art. art. 10: eliminando la parola "fax" ed inserendo le parole "Posta Elettronica Certificata (PEC)";
-di modificare il testo dell'16, secondo capoverso in tema di convocazione;
-di modificare il testo dell'art. 17 in tema di organo di controllo.
Dopo esauriente discussione, l'assemblea udita le proposte del Presidente, per alzata di mano, all'unanimità

Delibera

1) di **modificare gli artt. 4, 10, 16 e 17 statuto sociale**, nel testo risultante dallo statuto aggiornato che si allega alla lettera **"A"**.
Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la medesima alle ore 12,25.
Il comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato per averne esatta conoscenza prima d'ora.
Ai fini della Comunicazione Unica da effettuare da me Notaio a norma dell'art. 9 del DL. 31 gennaio 2007. n. 7 convertito in legge 2 aprile 2007. n.40 la società dichiara che le comunicazioni da effettuare all'Agenzia delle Entrate, all'INPS e all'INAIL saranno effettuate a sua cura dopo la suddetta Comunicazione Unica.
*Ciascuna delle parti, preso atto dell'informativa che il Notaio autenticante ha dato loro, ai sensi dei decreti legislativi n.196 del 30 giugno 2003 e n. 231 del 21 novembre 2007, e successive modifiche e integrazioni:
1) autorizza me Notaio al trattamento dei dati personali e patrimoniali, anche di carattere giudiziario, contenuti nel presente atto, per dare esecuzione all'atto stesso ed adempiere agli obblighi di legge e dichiarano di aver ricevuto in precedenza all'atto stesso ed in

forma scritta l'informativa prescritta in materia di protezione dei dati personali sensibili, esprimendo il relativo consenso al trattamento dei medesimi, ed autorizzano me Notaio a comunicare i dati nei caso e nei modi previsti dalla legge;
2) dichiara: *di non essere persona politicamente esposta; *il valore della pratica è pari a quello sopra indicato; *lo scopo dell'operazione è quello dichiarato in atto e non sussistono ulteriori finalità in frode o contrario alla legge; *titolare effettivo dell'operazione è ciascuna persona fisica che ha sottoscritto il presente atto e, in caso di società, i soggetti risultanti dalle visure camerali conservate nel fascicolo di studio;
3) autorizza me notaio a rilasciare copia dell'atto a richiesta di chiunque.
4) spese dell'atto a carico della società (obbligato principale) e degli intervenuti, solidalmente fra loro.
Il presente atto, scritto da persona di mia fiducia e completato da me Notaio, è stato da me letto alla parte che approva.
Consta di un foglio per pagine tre.
Sottoscritto alle ore 12,40.
FIRMATO: FERRARO ERNESTO, MATTEO MAZZOTTA NOTAIO SIGILLO

Allegato "A" al rep.10.477

STATUTO SOCIALE

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE SOCIALE

E' costituita la società a responsabilità limitata denominata: "FERROVIE DELLA CALABRIA - Società a responsabilità limitata".

La sede della società è in Catanzaro, e potranno essere istituite sedi secondarie, filiali ed unità locali in Italia e all'estero.

ARTICOLO 2 - DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell'assemblea dei soci o per il verificarsi di una qualsiasi delle altre cause previste dal Codice Civile.

La durata potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 3 - OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto principale l'esercizio dei servizi di trasporto di persone e/o di cose con qualsiasi modalità e, in particolare, a mezzo ferrovie, autolinee, tranvie, funivie ed altri veicoli.

La società può gestire, direttamente o attraverso società controllate o partecipate, la rete e l'infrastruttura per l'esercizio dell'attività di trasporto, nonché tutte le altre attività complementari o affini a quelle che costituiscono l'oggetto sociale inclusa quella relativa alla progettazione e realizzazione d'infrastrutture di trasporto.

La società, inoltre, può costituire o partecipare in altre società, consorzi ed enti in genere esercenti la stessa attività o attività complementari o affini con il proprio oggetto sociale.

La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie atte al raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare potrà dare garanzie, tanto personali che reali, anche a favore di terzi.

Nella prestazione dei propri servizi, la società rispetta i vincoli prudenziali imposti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigenti, mediante processi aziendali ispirati al criterio della conformità e dai principi di efficienza, efficacia ed economicità.

L'organo amministrativo predispone specifici programmi di valutazione del rischi, di crisi aziendale e ne informa l'assemblea dei soci.

Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti dalle norme di legge del presente statuto,

l'organo amministrativo adotta qualora ne ricorrano i presupposti, gli altri strumenti di governo societario, tra i quali:
a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alla norme di tutela della proprietà industriale o in materia intellettuale;
b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza, rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale che collabora con l'organo statutario riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità ed efficienza della gestione;
c) codici di condotta propri o adesioni a codici di condotta collettivi av enti ad oggetto la disciplina di comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nella attività della società;
d) programmi di responsabilità sociale di impresa in conformità alle raccomandazioni del commissione dell' Unione Europea.

ARTICOLO 4 - CAPITALE SOCIALE E QUOTE

Il capitale della società è fissato in Euro 4.864.520,00 (quattromilioniottocentosessantaquattromilacinquecentove nti virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi di legge. Le quote sociali sono divisibili e liberamente trasferibili per atto tra vivi e per causa di morte.
L’acquisto della qualità di socio comporta accettazione incondizionata dei meccanismi di controllo analogo congiunto e differenziato previsti nel presente Statuto, dai contratti di servizio e dalle altre deliberazioni eventualmente adottate dall’Assemblea.
Ai sensi delle vigenti norme di legge l’intero capitale sociale deve appartenere ad Enti Pubblici.
Non è ammessa la partecipazione di privati o di Enti diversi ed in ogni caso di soggetti la cui partecipazione qualitativamente e/o quantitativamente anche minoritaria, possa determinare una alterazione dei meccanismi di “controllo analogo, congiunto e differenziato” ovvero una incompatibilità gestionale rispetto alla vigente normativa.
Il capitale sociale potrà essere aumentato in forza di decisione dell'organo amministrativo a norma dell'art. 2481 C.C., nel rispetto delle prescrizioni pubblicitarie stabilite dall'art. 2436 C.C..
Il capitale sociale potrà essere aumentato con

conferimenti in denaro, con il conferimento di beni in natura e di crediti, ed in genere con tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione patrimoniale, acquisiti i pareri ai fini del Controllo analogo.
La stima degli eventuali conferimenti in natura o di crediti sarà effettuata da un esperto, o da una società di revisione, nominati dal conferente ed iscritti nell'albo dei revisori contabili, secondo il disposto degli artt. 2254, 2255, 2464 e 2465 C.C..
Ai sensi dell'art. 16 commi 3 e 3 bis del d.lgs. 175/2016, oltre l'ottanta per cento delle attività dell'organismo in house è effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dal controllante / controllanti e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite realizza economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.
L'Azienda opera all'interno del territorio della Regione Calabria e non partecipa a procedure di gara fuori dal medesimo territorio.

ARTICOLO 5 - DIRITTO DI PRELAZIONE

Qualora un socio intenda cedere in tutto o in parte la propria quota deve farne prima offerta, con lettera raccomandata r.r., contenente l'indicazione del prezzo richiesto, agli altri soci pubblici, i quali, ciascuno in proporzione alla quota già posseduta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto al prezzo indicato.
Il diritto dovrà essere esercitato nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'offerta, trascorso il quale l'alienante sarà libero, per il periodo di sei mesi, di cedere a terzi, al prezzo indicato, la quota offerta.
Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato al prezzo indicato dall'alienante nell'offerta di vendita.
Per le porzioni di quota non optate, i soci accettanti hanno diritto di prelazione nell'acquisto nelle rispettive proporzioni, sempre alle stesse condizioni.
Le porzioni di quota per le quali nessun socio eserciti il diritto di prelazione sono liberamente cedibili a terzi al prezzo indicato nell'offerta.
Qualora il diritto di prelazione non venga esercitato per l'intera quota o porzione offerta in vendita, l'alienante avrà diritto di cederla a terzi al prezzo indicato nell'offerta.

ARTICOLO 6 - CLAUSOLA DI GRADIMENTO

Le quote sociali non sono cedibili senza il consenso unanime dell'assemblea dei soci.
Il socio che intenda cedere tutta o parte della propria quota dovrà darne comunicazione all'Amministratore

Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata, indicando la persona del cessionario.
Qualora nei trenta giorni successivi alla data di ricevimento, al socio alienante non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso e il socio potrà trasferire la propria quota alla persona indicata nella comunicazione nel termine massimo di sei mesi.

ARTICOLO 7 - RECESSO

Il socio può esercitare il diritto di recesso nei casi previsti dalla Legge agli artt. 2469, 2473, 2481-bis, 2497-quater del C.C. e dall'art. 34 del D.Lgs. n. 5/2003.
Il diritto di recesso spetta al socio secondo le seguenti modalità:
- il recesso non può essere esercitato, e se esercitato è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società;
- il diritto di recesso può essere esercitato solamente per l'intera partecipazione posseduta; nei casi previsti dall'art. 2497 - quater, lettere a) e c) del C.C., il diritto di recesso può essere esercitato anche per una frazione della quota posseduta.
Il socio che intenda recedere dalla società deve comunicare la sua intenzione mediante lettera raccomandata che deve pervenire alla società entro trenta giorni dalla iscrizione nel libro delle deliberazioni dei soci della delibera che lo legittima oppure, se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.
Nel caso previsto dall'art. 34 del D.Lgs. n. 5/2003, il socio può esercitare il diritto di recesso mediante analoga lettera raccomandata inviata alla società entro novanta giorni dalla chiusura dell'assemblea che ha assunto la delibera che legittima il recesso.
La comunicazione deve contenere l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e del numero delle quote rispetto alle quali si intende recedere.
I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale.
Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso.
In caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal

Tribunale del luogo dove ha sede la società su istanza della parte più diligente.
L'istanza di nomina dell'esperto costituisce prova della mancanza di accordo sul valore da rimborsare.
Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.
Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alla loro partecipazione, oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.
A tal fine gli amministratori sono tenuti a comunicare agli altri soci l'avvenuto esercizio del diritto di recesso, e ad offrire in vendita, in nome e per conto del socio recedente, la quota per cui è stato esercitato il recesso, precisando il prezzo della quota (pari al valore determinato come ai precedenti commi) ed il termine per il suo pagamento (pari al termine di sei mesi per il rimborso della quota).
Per la vendita si applicano le regole per l'esercizio del diritto di prelazione di cui all'art. 5 del presente statuto.

ARTICOLO 8 - GLI ORGANI DELLA SOCIETA'

Sono organi della società:
A) l'Assemblea dei Soci;
B) l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;
C) L'organo di Controllo o il Revisore Unico ai sensi art. 2477 c.c.
E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ARTICOLO 9 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni o 180 (centottanta) giorni nei casi previsti dalla legge, dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'esame e l'approvazione del bilancio della società, nonché in qualsiasi momento in cui l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.
L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio italiano.
Sono riservate alla competenza dell'Assemblea le seguenti materie:
a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la nomina degli amministratori;
c) la determinazione del compenso degli amministratori;
d) la nomina del Revisore Unico o dell'Organo di Controllo che qualora sia in composizione collegiale anche la nomina del Presidente;
e) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto sociale ed il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
f) la nomina e la revoca dei liquidatori;
g) l'emissione di titoli di debito;
h) il compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
L'Assemblea dei soci è altresì competente sugli argomenti che uno o più amministratori oppure tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione.

ARTICOLO 10

La convocazione dell'Assemblea è fatta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con avviso a mezzo lettera raccomandata, **posta elettronica certificata (pec)** o E-Mail recante indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza e l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, spedito all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.
Saranno tuttavia valide le assemblee, anche se non convocate come sopra, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale, e tutti gli Amministratori e tutti i componenti del Collegio Sindacale siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 11

All'Assemblea possono intervenire tutti i soci cui spetta il diritto di voto.
I soci possono farsi rappresentare da persone che non siano amministratori, sindaci o dipendenti della società, rilasciando ai medesimi delega scritta che dovrà, comunque, essere contenuta nei limiti dell'art. 2372, Codice Civile.
La relativa documentazione sarà conservata dalla società.

ARTICOLO 11bis - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'organo amministrativo della società è costituito di norma da un amministratore unico.
L'assemblea dei soci con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, e nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore,

può disporre che la società, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri. La delibera che scelga la composizione collegiale dell'organo amministrativo è trasmessa alla Sezione della Corte dei Conti competente.
Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto e dai regolamenti interni dell'Ente Regione, i componenti dell'Organo amministrativo devono possedere a pena di ineleggibilità o, nel caso vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia e gli altri requisiti previsti dalle vigenti normative nazionali e/o regionali e relative disposizioni di attuazione.
Gli amministratori della società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.
Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
La nomina dell'organo amministrativo dovrà garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti ai sensi della normativa vigente in materia ed avvenire conformemente alla norma attiva delle società pubbliche. Se l'organo amministrativo è monocratico, al fine di assicurare la parità d trattamento nella scelta degli amministratori delle società controllo pubblico, la regione Calabria assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.
Quanto ai limiti del compenso onnicomprensivo si rinvio a quanto disposto dall'art. 22.
La carica di vice presidente può essere attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.
E' fatto divieto di destituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.
Agli amministratori della società si applicano le previsioni di cui all'art 11 del DLGS 175 del 19 agosto 2016.

ARTICOLO 12

Le Assemblee sono presiedute dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in mancanza funzionerà da Presidente una persona eletta dall'Assemblea a maggioranza.
Il Presidente è chiamato a verificare la regolarità

della costituzione, ad accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, a regolare lo svolgimento dell'assemblea e ad accertare i risultati delle votazioni.
Il Presidente può richiedere l'assistenza di un segretario, designato dagli intervenuti, che può essere anche non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.
Nei casi previsti dalla legge il verbale è redatto dal notaio ed esso, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto entro trenta giorni nel libro dei Verbali delle Assemblee dei Soci, nel quale deve essere annotata la data di trascrizione del medesimo verbale sul libro.
E' inoltre consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.
Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

ARTICOLO 13

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.
Nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 2479 C.C. nn. 4 e 5 la società delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

ARTICOLO 14

Ciascun socio ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di sua fiducia.
Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azioni di responsabilità contro gli amministratori.
L'azione di responsabilità contro gli amministratori potrà essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società, ma solo purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante i due terzi del capitale sociale, e purché non si oppongano tanti soci

che rappresentano il decimo del capitale sociale.

ARTICOLO 15 - POTERI

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta e salvo quelli che siano riservati espressamente dalla Legge all'Assemblea, per il raggiungimento e l'attuazione degli scopi sociali, e con le limitazioni derivanti dai meccanismi di controllo analogo.

L'organo amministrativo potrà, quindi, acquistare aziende commerciali e beni mobili e immobili per lo svolgimento dell'attività sociale, permutarli ed alienarli; effettuare pagamenti e riceverli rilasciandone quietanza; rinunziare ad ipoteche legali; contrarre mutui passivi e finanziamenti in genere con privati, Istituti di Credito, Banche ed Enti di qualsiasi specie che esercitino il Credito Ordinario, fondiario, agrario e industriale, consentendo iscrizioni, riduzioni e cancellazioni di ipoteche, privilegi e trascrizioni per divieti sia presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari che presso la competente Cancelleria del Tribunale; compiere qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro Ufficio pubblico o privato ed in particolare presso Banche,
con prelevamento - anche allo scoperto nei limiti degli affidamenti - con esonero per tutti i detti Enti, Banche e Uffici da ogni responsabilità; nominare avvocati e procuratori ad negotia e ad lites; nominare arbitri e transigere qualsiasi controversia.

Con precisazione che l'elenco che precede è solo esemplificativo e non tassativo, essendo conferiti, come si è detto, all'Organo Amministrativo tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione rientranti nell'oggetto sociale, senza limitazione alcuna, di modo che da nessuno e per qualsiasi causa si possa mai opporre difetto o imprecisione di poteri.

L'Organo amministrativo adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento, qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale.

L’Organo di Amministrazione predispone ed invia all’Organo di Controllo analogo, al fine di essere preventivamente approvati, il Piano di Programma, un documento previsionale che contenga la formulazione di obiettivi e programmi di breve e medio periodo e

indichi dettagliatamente gli strumenti da utilizzare per la misurazione sistematica dei risultati conseguiti e del bilancio di esercizio.
Almeno ogni 6 (sei) mesi l'Organo di Amministrazione redigerà una relazione periodica concernente lo svolgimento delle attività sociali che contenga gli elementi gestionali, economici, patrimoniali e finanziari relativi al trimestre di riferimento. Copia di tale relazione dovrà essere trasmessa all'Organo di Controllo analogo per una opportuna valutazione dello svolgimento delle attività sociali e del raggiungimento degli obiettivi gestionali.

ARTICOLO 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, se istituito nel rispetto del comma 3 dell'art. 11 del D. Lgs. 175/2016, si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.
La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata **o Posta elettronica certificata (PEC)** otto giorni prima e, nei casi d'urgenza, almeno tre giorni prima **con PEC o E-mail al recapito elettronico** di ogni Consigliere. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri.
Il Presidente del Consiglio viene nominato dal Consiglio nel suo seno, nella prima riunione, se non vi abbia già provveduto l'Assemblea o i soci nell'atto costitutivo.
Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, si intenderà decaduto l'intero Consiglio e il Presidente o il Consigliere più anziano in carica convocherà immediatamente l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio.
Al Presidente possono essere attribuite deleghe operative con delibera dell'Assemblea dei Soci. Ferma restando tale possibilità, l'Organo di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un solo componente, al quale soltanto possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'art.2389, comma 3, del codice civile. Fatte salve le limitazioni in materia di vigilanza e Controllo analogo.
La carica di vicepresidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività,

e di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali. La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione se nominato e nei limiti della delega, allo Amministratore Delegato. Il Consiglio di Amministrazione delibera col voto favorevole della maggioranza dei membri in carica.

ARTICOLO 17 - ORGANO DI CONTROLLO

Il controllo contabile della società ed la revisione legale dei conti è esercitata dal Revisore Unico, iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, non può essere nominato alla carica di Revisore (e, se nominato, decade dall'incarico) chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 Cod. Civ.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del Capitale Sociale.

La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

Il Revisore Unico svolge le funzioni per come previste dal D.Lgs 27.01.2010 n.3.

Al **Collegio Sindacale** o al Revisore Unico spetta l'attività di controllo e vigilanza prevista dalla normativa vigente, tenendo particolare cura nel verificare la rispondenza degli atti aziendali alla normativa applicata alle società possedute in misura totalitaria **dalla Pubblica Amministrazione o Ente Pubblico.**

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

E' prevista la possibilità di nominare un revisore supplente.

ARTICOLO 17 BIS - STRUMENTI DI CONTROLLO ANALOGO

Il controllo del socio affidante, oltre che mediante le ordinarie prerogative di azionista della società, viene anche svolto attraverso l'Organo di Controllo analogo.

ARTICOLO 18 - ESERCIZIO SOCIALE

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo deve compilare, nei modi e nei termini di legge, il bilancio sociale costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa,

opportunamente corredato da una relazione sull'andamento della gestione.
Il bilancio, da sottoporre preventivamente a verifica secondo le norme sul controllo analogo, è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni, nel caso in cui la società sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato oppure qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale, per l'approvazione con le maggioranze previste dal presente statuto.
Degli utili netti la parte corrispondente alla misura prevista dalla legge deve essere destinata a riserva legale; quanto residuato viene ripartito fra i soci in misura proporzionale al conferimento da ciascuno effettuato salva diversa destinazione conseguente alla decisione dei soci di approvazione del bilancio e distribuzione degli utili.

ARTICOLO 19 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie al verificarsi di uno dei casi previsti dall'art. 2484 C.C. e negli altri casi previsti dalla legge.
Le ipotesi di scioglimento devono essere accertate, dall'Organo Amministrativo, nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi, mediante apposita dichiarazione che deve essere iscritta senza indugio, a cura dello stesso Organo Amministrativo, nel Registro delle Imprese.
In caso di scioglimento della società, le operazioni di liquidazione saranno affidate ad uno o più liquidatori, nominati dall'assemblea, convocata senza indugio dall'Organo Amministrativo e secondo le maggioranze previste dal presente statuto.
Il liquidatore (o i liquidatori) così nominato avrà la rappresentanza della società e dovrà svolgere la liquidazione in ottemperanza del mandato ricevuto dall'assemblea.
Alla fine di ogni esercizio sociale i liquidatori redigeranno il bilancio a norma di legge.
Compatibilmente con la natura, la finalità e lo stato della liquidazione saranno applicate le disposizioni degli artt. 2423 C.C. e seguenti.

ARTICOLO 20 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale che dovessero insorgere tra soci, oppure tra soci e società, ivi espressamente comprese quelli aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, e le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti saranno rimesse al giudizio

di tre arbitri nominati su istanza della parte più diligente dal Presidente del Tribunale ove ha sede la società.
Gli arbitri giudicheranno secondo diritto ai sensi degli artt. 816 e seguenti del C.P.C. e degli artt. 34, 35 e 36 del D.Lgs. n. 5/2003.
Il lodo è sempre impugnabile ai sensi degli artt. 827 e seguenti del C.P.C..

ARTICOLO 21 - POLITICHE DI REMUNERAZIONE

La società si adegua al limite dei compensi massimi al quale gli organi sociali devono fare riferimento in base a quanto stabilito nei decreti ministeriali previsti dalla normativa statale vigente.
La stessa società verifica il rispetto del limite massimo di trattamento economico annuo, onnicomprensivo, dei propri amministratori per dipendenti fissato con i suddetti Decreti.
Sono in ogni caso fatte, salve le disposizioni legislative e regolamentari e, nella specie, delle normative regionali in materia di spending review, che prevedono limiti inferiori.
E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.
La società si adegua ai suddetti provvedimenti statali, quanto ai criteri di determinazione della parte variabile, della remunerazione, commisurate ai risultati di bilancio raggiunti dalla società in corso dell'esercizio precedente.
In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta.
E' comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla Legge o dalla Contrattazione Collettiva, ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'art 2125 del C.C..
L'assemblea ordinaria determina, sulla base di principi di cui ai commi precedenti e nei limiti ed conformità alle norme nazionali e/o regionali vigenti in materia, tenuto conto della sostenibilità complessiva degli stessi all'interno del bilancio della società, l'importo onnicomprensivo per la remunerazione degli organi.

ARTICOLO 22 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

	Imposta di bollo assolta in origine ai sensi del d.m. 22	
	febbraio 2007. Copia su supporto informatico conforme all'o-	
	riginale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'arti-	
	colo 22 comma 1,2 e 3 d. lgs. 82/2005, che si trasmette ad	
	uso consentito.	